



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRAITTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 21/01/2010

=====

ADDI' 21/01/2010 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, V.LA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	MARUCCIO	Vincenzo	Assessore
		Vice			
MONTINO	Esterino	Pres'dente	KIERI	Luigi	"
COPPOTELLI	Anna Salome	Assessore	PARRONCINI	Giuseppe	"
DATTA	Francesco	"	RODANO	Giulia	"
DI CARLO	Mario	"	SCALIA	Francesco	"
DI ITRERO	Luigira	"	TIBALDI	Alessandra	"
DI STEFANO	Marco	"	VALENTINI	Daniela	"
FICHERA	Daniele	"	ZARATTI	Filiberto	"
MANCINI	Claudio	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

***** OMISISS

ASSENTI: MARRAZZO - COPPOTELLI - FICHERA - MANCINI - RODANO - TIBALDI - ZARATTI

DELIBERAZIONE N. 39

Oggetto:

Regolamento Regionale concernente: "Modifiche al regolamento regionale 18 aprile 2005, N. 7 (Regolamento di attuazione dell'articolo 36 della Legge Regionale 28 ottobre 2002, N. 39. Norme in materia di gestione delle risorse forestali)".



OGGETTO: REGOLAMENTO REGIONALE CONCERNENTE: "MODIFICHE AL REGOLAMENTO REGIONALE 18 APRILE 2005, N. 7 (REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 36 DELLA LEGGE REGIONALE 28 OTTOBRE 2002, N. 39. NORME IN MATERIA DI GESTIONE DELLE RISORSE FORESTALI)".

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Ambiente e Cooperazione tra i Popoli;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale n. 6/2002;

VISTO il Regolamento Regionale di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale n. 1 del 06/09/2002;

VISTA la legge regionale 28 ottobre 2002, n° 39 "Norme in materia di gestione delle risorse forestali" che all'art. 36 prevede la redazione del Regolamento forestale che indichi una disciplina unitaria e coerente con i principi d'uso sostenibile delle risorse forestali, nonché persegua la valorizzazione multifunzionale delle risorse stesse;

VISTO il Regolamento di attuazione n. 7/2005 del 18 aprile 2005;

CONSIDERATO che nei boschi inclusi nei siti e nelle zone di cui alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e alla direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, si deve applicare quanto previsto dall'articolo 53 del Regolamento 7/2005 sopra citato;

CONSIDERATO che l'art. 53 del Regolamento 7/2005 stabiliva che gli interventi di taglio boschivi qualora non sottoposti a valutazione d'incidenza, ai sensi del comma 1, devono essere eseguiti, previa autorizzazione o comunicazione in conformità all'articolo 7, sulla base del progetto di utilizzazione forestale;

CONSIDERATO che gli interventi di utilizzazione, previsti dall'art. 53 del citato Regolamento, di soprassuoli in aree incluse nei siti di cui al d.p.r. 357/1997 e successive modificazioni sono sottoposti a valutazione d'incidenza;

RITENUTO necessario provvedere alle modifiche ed integrazioni del Regolamento forestale in oggetto, per quei boschi inclusi nei siti della rete Natura 2000, per consentire l'esecuzione degli interventi finalizzati all'autoconsumo familiare aventi un'estensione non superiore a quattromila metri quadrati quali: tagli di fine turno ed intercalari di boschi cedui, semplici, matricinati o composti, di proprietà privata, la cui produzione legnosa non sia destinata al commercio;

RITENUTO altresì, che debbano essere sottoposti a valutazione d'incidenza, tra gli altri, gli interventi di utilizzazione forestale aventi estensione superiore a quattromila metri quadrati qualora siano presenti gli habitat dell'allegato I alla direttiva succitata qui elencati:

1. codice 9180* "Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del *Tilio-Acerion*"
2. codice 9210* "Faggeti degli Appennini con *Taxus e Ilex*"
3. codice 9280 "Boschi di *Quercus frainetto*"
4. codice 9220 * "Faggeti degli Appennini con *Abies alba*"
5. codice 9330 "Foreste di *Quercus suber*"
6. codice 9340 "Foreste di *Quercus ilex e Q. rotundifolia*"

fatto salvo che gli interventi siano già stabiliti da un Piano di Gestione del sito o da un PGAF - Piano di Gestione e Assestamento Forestale o da un Piano poliennale di taglio già sottoposti a valutazione d'incidenza con esito positivo;

CONSIDERATO che la Regione persegue l'obiettivo della semplificazione dei procedimenti amministrativi;



39 21 GEN. 2010 *OR*

CONSIDERATO che la proposta di regolamento regionale è stata formulata con le modalità previste dall'art. 65 , comma 6 del Regolamento Regionale 6 settembre 2002 n. 1 e successive modifiche;

RITENUTO di approvare la proposta di Regolamento Regionale concernente: "Modifiche al regolamento regionale 18 aprile 2005, n. 7 (Regolamento di attuazione dell'articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39. Norme in materia di gestione delle risorse forestali)" allegato alla presente deliberazione;

DATO ATTO che la presente deliberazione non è soggetta alla procedura di concertazione con le parti sociali;

all'unanimità,

DELIBERA

in conformità alle premesse, che formano parte integrante della presente deliberazione:

di approvare il Regolamento Regionale concernente: "Modifiche al regolamento regionale 18 aprile 2005, n. 7 (Regolamento di attuazione dell'articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39. Norme in materia di gestione delle risorse forestali)" che consta di n. 3 articoli e forma parte integrante e sostanziale della presente delibera.

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet www.regione.lazio.it - Assessorato Ambiente e Cooperazione tra i Popoli - Area Conservazione Foreste.

IL VICE PRESIDENTE: F.to Esterino MONTINO
IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS

ROMA 29 GEN. 2010






ALLEG. alla DELIB. N. 39

DEL 21 GEN. 2010



REGOLAMENTO REGIONALE CONCERNENTE:

“Modifiche al regolamento regionale 18 aprile 2005, n 7 (Regolamento di attuazione dell’articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n.39. Norme in materia di gestione delle risorse forestali)”



Art. 1

(Modifiche all'articolo 12 del regolamento regionale 18 aprile 2005, n. 7)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 12 del regolamento regionale 18 aprile 2005, n. 7 "Regolamento di attuazione dell'articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n.39 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali)" le parole: "di taglio l'anno" sono sostituite dalle seguenti: "di taglio per stagione silvana".


2. La lettera e) del comma 2 dell'articolo 12 del r.r. 7/2005 è abrogata.

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 del r.r. 7/2005 è inserito il seguente:

"2 bis. Nei boschi inclusi nei siti e nelle zone di cui alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e alla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, si applica quanto previsto dall'articolo 53."

Coron

2/2
Coron



Art. 2

(Sostituzione dell'articolo 53 del r.r. 7/2005)

1. L'articolo 53 del r.r. 7/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 53

(Boschi inclusi nei siti di cui alle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE)

1. Gli interventi di utilizzazione di soprassuoli in aree incluse nei siti e nelle zone di cui alle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE devono attenersi alle misure di conservazione adottate ai sensi dell'articolo 4 del d.p.r. 357/1997 e dell'articolo 6, comma 5, della l.r. 29/1997 e, per quanto non espressamente sancito dalle stesse, alle norme del presente regolamento.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono sottoposti a valutazione di incidenza, ai sensi dell'articolo 5 del d.p.r. 357/1997 e successive modifiche, quando ricorrano una o più delle seguenti condizioni:

- a) l'estensione delle tagliate, ecceda i limiti indicati all'articolo 19;
- b) si tratti di soprassuoli governati a ceduo di età elevata, oppure di fustaie di età doppia dei turni minimi previsti per le fustaie;
- c) la proposta di utilizzazione del soprassuolo non sia in continuità con la gestione ordinaria e continuata del soprassuolo finora adottata;
- d) gli interventi di utilizzazione intercalare determinino:
 - 1) per i boschi cedui: il rilascio a dote di un numero di polloni medi per ceppaia inferiore a quello indicato dal regolamento per questo tipo di intervento;
 - 2) per le fustaie: l'asportazione di un volume superiore al 25% della massa presente e/o il rilascio di una distanza tra le chiome delle piante, che rimangono a dote del bosco, superiore a quanto indicato dal presente regolamento;
- e) riguardino gli adempimenti di lotta fitosanitaria di cui all'articolo 97.
- f) si tratti di interventi di estensione superiore a 4000 metri quadrati, nell'ambito di boschi inclusi nei siti di importanza comunitaria di cui alla direttiva 92/43/CEE e relativi ai seguenti habitat dell'allegato I alla direttiva medesima: codice 9180* “Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del *Tilio-Acerion*”, codice 9210* “Faggeti



degli Appennini con *Taxus e Ilex*", codice 9280 "Boschi di *Quercus frainetto*", codice 9220 * "Faggeti degli Appennini con *Abies alba*", codice 9330 "Foreste di *Quercus suber*", codice 9340 "Foreste di *Quercus ilex e Q. rotundifolia*".

3. Gli interventi di cui al comma 2 non sono sottoposti a valutazione di incidenza qualora la loro esecuzione sia già stabilita:

- a) dal piano di gestione del sito previsto dall'articolo 4 del d.p.r. 357/1997 e dall'articolo 6, comma 5, della l.r. 29/1997;
- b) dal piano di gestione ed assestamento forestale e dal piano poliennale di taglio già sottoposti a valutazione di incidenza con esito positivo, salvo diversa o specifica indicazione espressa nell'ambito della valutazione stessa.

4. Gli interventi non sottoposti a valutazione di incidenza sono eseguiti, previa autorizzazione o comunicazione in conformità all'articolo 7, sulla base del progetto di utilizzazione forestale, il quale, oltre ai contenuti minimi specificati dall'articolo 11, deve essere integrato da:

- a) la scheda del sito comprensiva dei codici di riconoscimento e degli indici descrittivi;
- b) l'individuazione delle aree o degli elementi puntuali sensibili da sottoporre a specifica tutela;
- c) la descrizione dell'impatto dell'intervento di utilizzazione e specificatamente delle fasi di preparazione del cantiere, di manutenzione delle infrastrutture, quali viabilità ed imposti, di esecuzione dei lavori, con le fasi biologiche più significative delle specie e/o dell'habitat sottoposti specificatamente a tutela;
- d) l'indicazione delle misure di mitigazione per il contenimento degli impatti, sul piano tecnico, organizzativo e comportamentale.

5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, i tagli di fine turno e quelli intercalari di boschi cedui semplici, matricinati o composti, di proprietà privata, relativi ad una estensione non superiore a quattromila metri quadrati e la cui produzione legnosa non sia destinata al commercio, possono essere eseguiti previa comunicazione di cui all'articolo 7 corredata dalla dichiarazione di taglio di cui all'allegato A. In tal caso, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12, comma 3, per lo stesso bosco:

- a) può essere presentata solo una dichiarazione di taglio per stagione silvana, riguardante anche più interventi tra loro non adiacenti, nel medesimo sito Natura



2000 oppure ricadenti in differenti siti, purché la superficie complessiva non ecceda i quattromila metri quadrati;

- b) la dichiarazione di taglio non può essere presentata per l'utilizzazione di fine turno di boschi cedui le cui aree sono incluse all'interno di piani di gestione ed assestamento forestale, nonché per i boschi di cui all'articolo 12, comma 2;
- c) l'intervento deve concludersi nel corso della medesima stagione silvana in cui ha avuto inizio; al termine della stagione silvana, l'intervento deve considerarsi concluso nell'entità eseguita sino a quella data e non può essere ripreso nella stagione successiva con la medesima dichiarazione di taglio.

6. La comunicazione di cui al comma 5 è trasmessa agli enti competenti con le modalità e i contenuti previsti dall'articolo 7 nonché a mezzo fax. La dichiarazione di taglio allegata, predisposta secondo l'apposito modello adottato dalla Regione ai sensi dell'articolo 144, deve riportare, in particolare, il codice identificativo del sito Natura 2000 interessato, la stagione silvana in cui si intende realizzare l'intervento, nonché la dichiarazione sostitutiva di atto notorio dalla quale risulti che non sono state presentate altre dichiarazioni di taglio per la stagione silvana corrente. “

Handwritten signatures:
A large signature, possibly "Loren", is written above two smaller, more stylized signatures.



Art. 3

(Inserimento dell'allegato A)

1. Dopo l'articolo 150 del r.r. 7/2005 è aggiunto l'allegato A relativo al modello di dichiarazione di taglio semplificata.

M. P. Alarcon
OC



ALLEGATO A

Dichiarazione di taglio semplificataⁱ

Ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento regionale 18 aprile 2005, n. 7 e s.m.i.

Spett.le Comune di

.....
.....
.....

e p.c.

Al Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato di


.....
.....
.....

Il sottoscritto^[ii], nato a
.....(Prov.)^[iii], il^[iv], residente a
..... (Prov.)^[v], in via
.....^[vi], in qualità di
.....^[vii], relativamente ai fondi iscritti al Catasto terreni di seguito specificato

Comune	Fogli di mappa ^[viii]	Particelle ^[ix]	Superficie catastale ^[x]	Denominazione ^[xi]	Codice identificativo ^[xii]
Totale					

COMUNICA

l'inizio dell'attività di utilizzazione per la stagione silvana/.....^[xiii], del soprassuolo che insiste sulla superficie di^[xiv] metri quadrati, ripartita su lotti n°^[xv], identificata in loco mediante la marcatura con doppio anello delle piante al confine, ciascuna identificata con numero progressivo e crescente da 1 a^[xvi] avente l'ubicazione indicata orientativamente nell'allegata cartografia catastale.



Trattasi di un bosco ceduo^[xvii], a prevalenza di^[xviii], dell'età di^[xix] anni, da sottoporre ad un intervento selvicolturale di^[xx], che comporta l'asportazione di un volume totale all'incirca di^[xxi] metri cubi. L'intervento è eseguito coerentemente con le disposizioni di cui al R.R. 7/2005, nonché alle indicazioni delle misure di conservazione di cui alla D.G.R. del 17 dicembre, 2008, n° 928, rilasciando matricine n°^[xxii] del turno e n°^[xxiii] di oltre secondo turno.

A tal fine

AUTOCERTIFICA

ai sensi della legge 445/2000 quanto di seguito specificato:


- che nel corso della medesima stagione silvana, come definita ai sensi del comma I dell'articolo 20 del Regolamento Regionale 7/2005 modificato con l'articolo 2 del Regolamento Regionale 26 aprile 2006, n° 3, non ha presentato altre dichiarazioni di taglio semplificate;
- che per la stagione silvana in corso non si eseguono tagli di fine turno o intercalari, la cui produzione legnosa è destinata al commercio, su boschi di proprietà o in possesso in attuazione a piani di gestione ed assestamento forestale approvati ed esecutivi, ricadenti nelle medesime province su cui si sviluppano i siti Natura 2000 interessati dalla Dichiarazione di taglio semplificata;
- che per la stagione silvana in corso non ha presentato alcun progetto di taglio relativo a tagli di fine turno o intercalare per i boschi di proprietà o in proprio possesso, ricadenti nelle medesime province su cui si sviluppano i siti Natura 2000 interessati dalla Dichiarazione di taglio semplificata.

DICHIARA

- *di avere piena disponibilità e titolo all'utilizzazione del soprassuolo interessato all'intervento;*
- *che l'intervento è conforme alla pianificazione territoriale vigente per l'area;*
- *che l'intervento è eseguito nel corso della medesima stagione silvana in cui esso ha avuto inizio, e comunque di interrompere le operazioni di abbattimento alla data di conclusione della medesima e considerarlo concluso nello stato di fatto raggiunto a quella data;*
- *che è in possesso dei mezzi, attrezzature e conoscenze tecniche e normative per eseguire, con diligenza e secondo le buone pratiche forestali, l'utilizzazione del soprassuolo forestale.*

Luogo e data

Il dichiarante



- ⁱ La compilazione del presente documento può essere effettuata direttamente dal proprietario o possessore del bosco, che ove lo desidera, può avvalersi dell'Ente gestore del sito oppure da un professionista. Essa va presentata agli enti in indirizzo per mezzo *fax*, oppure per posta, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure ancora direttamente presso gli uffici preposti al loro ricevimento che rilasciano apposita attestazione di ricevimento.
- ⁱⁱ Indicare nome e cognome del richiedente.
- ⁱⁱⁱ Luogo di nascita del richiedente.
- ^{iv} Data e provincia di nascita del richiedente;
- ^v Comune del richiedente.
- ^{vi} Indirizzo del richiedente.
- ^{vii} Specificare il titolo che ne assicura la piena disponibilità del fondo: proprietario/affittuario/enfiteuta, etc.
- ^{viii} Riportare il/i fogli di mappa in cui ricade l'area su cui insiste il soprassuolo oggetto di intervento.
- ^{ix} Riportare la/le particelle catastali in cui ricade l'area su cui insiste il soprassuolo oggetto di intervento.
- ^x Riportare la superficie catastale di ciascuna particella interessata.
- ^{xi} Denominazione ufficiale del sito Natura 2000 in cui ricade l'area interessata. L'informazione può essere acquisita presso il Comune.
- ^{xii} Codice identificativo del sito Natura 2000 in cui ricade l'area interessata. L'informazione può essere acquisita presso il Comune.
- ^{xiii} Specificare la stagione silvana durante la quale verrà eseguito l'intervento. Essa va dal 1 ottobre dell'anno precedente al 31 settembre dell'anno seguente.
- ^{xiv} Riportare l'estensione complessiva dell'area in cui insiste il soprassuolo oggetto di intervento, quale somma delle singole aree interessate.
- ^{xv} Indicare il numero delle aree tra loro disgiunte che concorrono a formare la superficie complessiva oggetto d'intervento..
- ^{xvi} Indicare il numero progressivamente maggiore utilizzato per contrassegnare le piante di confine. I diversi lotti al taglio debbono avere un'unica numerazione crescente da 1 ad n, ovvero la numerazione di ciascun ulteriore lotto deve riprendere dal numero immediatamente successivo quello maggiore del lotto precedente.
- ^{xvii} Specificare se trattasi di un ceduo semplice, oppure matricinato, oppure ancora composto.
- ^{xviii} Indicare la specie o le specie prevalenti di appartenenza delle piante che cadranno al taglio.
- ^{xix} Specificare l'età più frequente dei polloni al taglio.
- ^{xx} Specificare se trattasi di taglio intercalare oppure di fine turno.
- ^{xxi} Indicare a titolo orientativo la massa legnosa considerando che un buon bosco ceduo di quercia a 18-20 anni consente un prelievo di ca. 500 quintali ettaro, pari all'incirca a 50 metri cubi.
- ^{xxii} Specificare il numero di polloni rilasciati quali matricine del turno;
- ^{xxiii} Specificare il numero di matricine rilasciate di età multipla del turno.



lavoro